



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
del 09-06-2020

OGGETTO: **Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione periodo 2020-2022 (art. 3 c. 55, della L. 244/2007 e succ. mod.)**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **nove** del mese di **giugno**, alle ore **19:09**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	MACRILLANTE ANTONIO	P
CIAVATTA MARIO	P	RASTELLI LORENZO	P
DE ASCANIIS FAUSTA	P	DI SABATINO GIORGIO	P
DI BATTISTA ADRIANO	P	CELESTINI ERICA SANDRA	P
DI EMIDIO STEFANO	P	CIPRIETTI NADIA	P
DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P	DI EGIDIO ENRICO	P
IACHINI TATIANA	P		

PRESENTI

13

ASSENTI

0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TIZIANA PICCIONI**.

La seduta è Pubblica

Relaziona sull'argomento il Consigliere Mario Ciavatta come da proposta precisando che gli incarichi riguardano le competenze dell'ERSPP e del medico del lavoro.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), i cui commi 55, 56 e 57 dell'art.3 prevedono, rispettivamente:

- *"L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267" (comma 55);*
- *"Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art.89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale" (comma 56);*
- *"Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione" (comma 57);*

RICHIAMATO altresì il combinato disposto del comma 18 dell'art. 3 della citata legge n.244/2007, secondo cui: *"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante" e del comma 54 dell'art.3 della medesima legge, a tenore del quale "All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto»;*

TENUTO CONTO della Circolare n.2 dell'11 marzo 2008, del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale - proprio ai fini dell'attuazione del comma 55 dell'art.3 della legge n.244/2007 - fornisce una interpretazione ampia e omnicomprensiva di tutte le possibili forme di collaborazione con gli enti locali, suggerendo - al di là del tenore letterale delle specifiche disposizioni sopra citate - (che indurrebbe alcuni interpreti a distinguere l'attuazione delle disposizioni normative in relazione alla tipologia contrattuale specificatamente presa in considerazione) - una accezione univoca, agli effetti delle norme qui prese in considerazione, degli incarichi esterni di lavoro autonomo (in sintesi, considera studi, ricerche e consulenze una particolare specie di incarichi, rientranti nel *genus* delle collaborazioni che, dunque, sono tutte soggette al vincolo della programmazione);

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esposto, la programmazione consiliare di cui al citato comma 55 dell'art.3 della legge n.244/2007, non può essere limitata alle sole fattispecie di studi, ricerche e consulenze ma ad ogni tipologia di incarico esterno, con la sola eccezione - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale (peraltro sostenuto dalla stessa

circolare ministeriale interpretativa n.2/2008, prima citata) - degli incarichi di patrocinio legale, degli incarichi di progettazione finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche (ex artt.90 e 91 del D. Lgs. n.163/2006);

DATO ATTO che, come da ultimo ricordato nel parere n.10/2008 della Corte dei Conti Lombardia, la disciplina degli incarichi esterni si rinvie, per gli enti locali, nell'art.7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, i quali riproducono i presupposti essenziali per il ricorso a incarichi esterni, e cioè:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionalmente attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) sia acclarata, attraverso una concreta ricognizione delle risorse umane disponibili, l'inesistenza, all'interno della struttura organizzativa, di figure professionali idonee a svolgere l'incarico, ovvero l'impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) deve esservi indicazione precisa dei contenuti per lo svolgimento dell'incarico (durata, luogo, modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, compenso, tempistica/cronoprogramma, etc.);

criteri, quelli sopra enunciati, rispetto ai quali l'introduzione delle disposizioni avanti richiamate, da parte della legge finanziaria per l'anno 2008, delineano un percorso aggiuntivo i cui passaggi fondamentali sono costituiti:

- dalla approvazione dello specifico programma consiliare;
- dalla individuazione di criteri e limiti di spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenze, da prevedere all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI:

- la propria deliberazione n.14 del 13 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale - conformemente ai dettami normativi e giurisprudenziali sopra citati - è stata approvata la programmazione degli incarichi esterni per l'anno 2008, unitamente alle linee di indirizzo per la necessaria modifica dello strumento regolamentare;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 13 giugno 2008, con la quale - sulla scorta degli indirizzi deliberati dal Consiglio - è stata approvata la modifica/integrazione al *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, trasmessa - in relazione al disposto dell'art.3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), nonché della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie 14 marzo 2008, n.6/AUT/2008 - alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, che non ha formulato osservazioni al riguardo;

RITENUTO ora necessario, alla luce di quanto sopra, che il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue competenze, provveda ad approvare - per l'anno 2020 - il Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenze - di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n.244/2007, tenuto conto che, a norma della legge 6 agosto 2008, n.133 (di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112), l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito: «*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267*», mentre - a norma della medesima legge n.133/2008, citata - l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n.244 è così sostituito: «*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.*»;

VISTO il decreto legge n.66 del 24 aprile 2015, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n.89;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U.E.L.;

VISTA la Legge n. 160 del 23 dicembre 2019 (legge di stabilità 2020) pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2019;

RITENUTO di dover prevedere nell'anno 2020 la spesa massima necessaria per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle effettive esigenze e necessità che si riscontreranno all'interno delle Aree e dei Servizi dell'Ente;

VISTE le allegate schede con le quali gli Uffici di Dirigenza e l'Ufficio del Datore di Lavoro hanno predisposto un piano di intervento per il ricorso ad incarichi esterni di collaborazione autonoma la cui spesa complessiva ammonta ad € 3.950,00 così distinta:

1) Ufficio tecnico € 3.950,00;

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di € 3.950,00 trova disponibilità nel redigendo Bilancio di Previsione 2020;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

VISTO il parere del Responsabile dell' Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO altresì il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Amministrativa ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Dichiarata aperta la discussione:

Il Consigliere Celestini ritiene che benché l'RSPP sia una figura dovuta, si potrebbe investire sulla formazione di dipendente comunale visto che spesso l'Amministrazione è a corto di risorse.

Il Sindaco risponde che gli attuali funzionari, stante l'attuale carenza di personale, svolgono già molteplici altre mansioni e che quindi, non ritenendo tale spesa eccessiva, si conferisce l'incarico all'esterno.

Il Consigliere Di Sabatino, pur condividendo quanto detto dal Sindaco precisa che per avere la relativa qualifica di RSPP che ha una durata di cinque anni, non occorre il diploma di laurea.

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta:

Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio),

DELIBERA

1) DI PROGRAMMARE, per l'anno 2020, il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione secondo le schede indicate sub lett. A) al presente atto quale sua parte

integrante e sostanziale;

- 2) **DI STABILIRE** che l'affidamento degli incarichi di cui al precedente punto 1), dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità stabiliti dal vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 13 giugno 2008, citata;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa per gli incarichi di cui sopra deve essere contenuta entro i limiti quantitativi degli stanziamenti dedicati del Bilancio di Previsione 2020/2022 e non potrà essere superiore allo stanziamento previsto di € 3.950,00 salvo ulteriore atto integrativo del Consiglio Comunale;
- 4) **DI DARE ATTO** che tale spesa presunta di € 3.950,00 è prevista nel redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente:
Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.267/2000

Scheda n.1**Area Tecnica**

Tipo di incarico Studio, ricerca, consulenza , altro	Altro
Oggetto dell'incarico	Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (R.S.P.P.) e valutazioni rischi stress lavoro correlato
Obiettivi	Studio e coordinamento delle misure e degli interventi atti a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, interni ed esterni
Professionalità richiesta	Diploma di laurea specialistica o equiparata ed adeguata formazione o società certificata
Spesa presunta	€ 2250,00

Tipo di incarico Studio, ricerca, consulenza , altro	Altro
Oggetto dell'incarico	Sorveglianza sanitaria (Medico competente)
Obiettivi	Valutazione dei rischi, compilazione della cartella sanitaria e di rischio, informazioni ai lavoratori ed ai rappresentanti, sopralluoghi negli ambienti di lavoro, etc.
Professionalità richiesta	Diploma di laurea specialistica o equiparata ed adeguata formazione
Spesa presunta	€ 1.700,00

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 14 DEL 29-05-2020

OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione periodo 2020-2022 (art. 3 c. 55, della L. 244/2007 e succ. mod.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero lì 05-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero lì 05-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 10 del 09-06-2020 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
del 09-06-2020

OGGETTO: **Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione periodo 2020-2022 (art. 3 c. 55, della L. 244/2007 e succ. mod.)**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **nove** del mese di **giugno**, alle ore **19:09**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	MACRILLANTE ANTONIO	P
CIAVATTA MARIO	P	RASTELLI LORENZO	P
DE ASCANIIS FAUSTA	P	DI SABATINO GIORGIO	P
DI BATTISTA ADRIANO	P	CELESTINI ERICA SANDRA	P
DI EMIDIO STEFANO	P	CIPRIETTI NADIA	P
DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P	DI EGIDIO ENRICO	P
IACHINI TATIANA	P		

PRESENTI

13

ASSENTI

0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TIZIANA PICCIONI**.

La seduta è Pubblica

Relaziona sull'argomento il Consigliere Mario Ciavatta come da proposta precisando che gli incarichi riguardano le competenze dell'ERSPP e del medico del lavoro.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008), i cui commi 55, 56 e 57 dell'art.3 prevedono, rispettivamente:

- *"L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. b) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267" (comma 55);*
- *"Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'art.89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale" (comma 56);*
- *"Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione" (comma 57);*

RICHIAMATO altresì il combinato disposto del comma 18 dell'art. 3 della citata legge n.244/2007, secondo cui: *"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante" e del comma 54 dell'art.3 della medesima legge, a tenore del quale "All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto»;*

TENUTO CONTO della Circolare n.2 dell'11 marzo 2008, del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale - proprio ai fini dell'attuazione del comma 55 dell'art.3 della legge n.244/2007 - fornisce una interpretazione ampia e omnicomprensiva di tutte le possibili forme di collaborazione con gli enti locali, suggerendo - al di là del tenore letterale delle specifiche disposizioni sopra citate - (che indurrebbe alcuni interpreti a distinguere l'attuazione delle disposizioni normative in relazione alla tipologia contrattuale specificatamente presa in considerazione) - una accezione univoca, agli effetti delle norme qui prese in considerazione, degli incarichi esterni di lavoro autonomo (in sintesi, considera studi, ricerche e consulenze una particolare specie di incarichi, rientranti nel *genus* delle collaborazioni che, dunque, sono tutte soggette al vincolo della programmazione);

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra esposto, la programmazione consiliare di cui al citato comma 55 dell'art.3 della legge n.244/2007, non può essere limitata alle sole fattispecie di studi, ricerche e consulenze ma ad ogni tipologia di incarico esterno, con la sola eccezione - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale (peraltro sostenuto dalla stessa

circolare ministeriale interpretativa n.2/2008, prima citata) - degli incarichi di patrocinio legale, degli incarichi di progettazione finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche (ex artt.90 e 91 del D. Lgs. n.163/2006);

DATO ATTO che, come da ultimo ricordato nel parere n.10/2008 della Corte dei Conti Lombardia, la disciplina degli incarichi esterni si rinvie, per gli enti locali, nell'art.7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, i quali riproducono i presupposti essenziali per il ricorso a incarichi esterni, e cioè:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionalmente attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) sia acclarata, attraverso una concreta ricognizione delle risorse umane disponibili, l'inesistenza, all'interno della struttura organizzativa, di figure professionali idonee a svolgere l'incarico, ovvero l'impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) deve esservi indicazione precisa dei contenuti per lo svolgimento dell'incarico (durata, luogo, modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, compenso, tempistica/cronoprogramma, etc.);

criteri, quelli sopra enunciati, rispetto ai quali l'introduzione delle disposizioni avanti richiamate, da parte della legge finanziaria per l'anno 2008, delineano un percorso aggiuntivo i cui passaggi fondamentali sono costituiti:

- dalla approvazione dello specifico programma consiliare;
- dalla individuazione di criteri e limiti di spesa annua per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenze, da prevedere all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI:

- la propria deliberazione n.14 del 13 maggio 2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale - conformemente ai dettami normativi e giurisprudenziali sopra citati - è stata approvata la programmazione degli incarichi esterni per l'anno 2008, unitamente alle linee di indirizzo per la necessaria modifica dello strumento regolamentare;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 13 giugno 2008, con la quale - sulla scorta degli indirizzi deliberati dal Consiglio - è stata approvata la modifica/integrazione al *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, trasmessa - in relazione al disposto dell'art.3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), nonché della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie 14 marzo 2008, n.6/AUT/2008 - alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, che non ha formulato osservazioni al riguardo;

RITENUTO ora necessario, alla luce di quanto sopra, che il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue competenze, provveda ad approvare - per l'anno 2020 - il Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenze - di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n.244/2007, tenuto conto che, a norma della legge 6 agosto 2008, n.133 (di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n.112), l'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è così sostituito: «*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267*», mentre - a norma della medesima legge n.133/2008, citata - l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n.244 è così sostituito: «*Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.*»;

VISTO il decreto legge n.66 del 24 aprile 2015, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n.89;

RICHIAMATO il Decreto Ministero dell'Interno del 25/01/2019 che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2019;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U.E.L.;

VISTA la Legge n. 160 del 23 dicembre 2019 (legge di stabilità 2020) pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2019;

RITENUTO di dover prevedere nell'anno 2020 la spesa massima necessaria per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle effettive esigenze e necessità che si riscontreranno all'interno delle Aree e dei Servizi dell'Ente;

VISTE le allegate schede con le quali gli Uffici di Dirigenza e l'Ufficio del Datore di Lavoro hanno predisposto un piano di intervento per il ricorso ad incarichi esterni di collaborazione autonoma la cui spesa complessiva ammonta ad € 3.950,00 così distinta:

1) Ufficio tecnico € 3.950,00;

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di € 3.950,00 trova disponibilità nel redigendo Bilancio di Previsione 2020;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

VISTO il parere del Responsabile dell' Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO altresì il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Amministrativa ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Dichiarata aperta la discussione:

Il Consigliere Celestini ritiene che benché l'RSPP sia una figura dovuta, si potrebbe investire sulla formazione di dipendente comunale visto che spesso l'Amministrazione è a corto di risorse.

Il Sindaco risponde che gli attuali funzionari, stante l'attuale carenza di personale, svolgono già molteplici altre mansioni e che quindi, non ritenendo tale spesa eccessiva, si conferisce l'incarico all'esterno.

Il Consigliere Di Sabatino, pur condividendo quanto detto dal Sindaco precisa che per avere la relativa qualifica di RSPP che ha una durata di cinque anni, non occorre il diploma di laurea.

Con votazione espressa per alzata di mano che riporta:

Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio),

DELIBERA

1) DI PROGRAMMARE, per l'anno 2020, il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione secondo le schede indicate sub lett. A) al presente atto quale sua parte

integrante e sostanziale;

- 2) **DI STABILIRE** che l'affidamento degli incarichi di cui al precedente punto 1), dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità stabiliti dal vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 13 giugno 2008, citata;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa per gli incarichi di cui sopra deve essere contenuta entro i limiti quantitativi degli stanziamenti dedicati del Bilancio di Previsione 2020/2022 e non potrà essere superiore allo stanziamento previsto di € 3.950,00 salvo ulteriore atto integrativo del Consiglio Comunale;
- 4) **DI DARE ATTO** che tale spesa presunta di € 3.950,00 è prevista nel redigendo Bilancio di Previsione 2020/2022.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente:

Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (Di Sabatino, Celestini, Ciprietti e Di Egidio),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n.267/2000

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 14 DEL 29-05-2020

OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione periodo 2020-2022 (art. 3 c. 55, della L. 244/2007 e succ. mod.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero lì 05-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero lì 05-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 10 del 09-06-2020 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa TIZIANA PICCIONI